



COMUNE DI COLMURANO

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

I N D I C E

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- Articolo 2 – PRESUPPOSTO
- Articolo 3 – SOGGETTIVITA' PASSIVA
- Articolo 4 – CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE
- Articolo 5 – RIDUZIONI
- Articolo 6 – ESENZIONI
- Articolo 7 – DICHIARAZIONE
- Articolo 8 – PAGAMENTO DEL CANONE
- Articolo 9 – RIMBORSI
- Articolo 10 – FUNZIONARIO RESPONSABILE
- Articolo 11 – ARTICOLAZIONE DEL TERRITORIO

TITOLO II LA DISCIPLINA DELLE OCCUPAZIONI

- Articolo 12 – NATURA DELLE OCCUPAZIONI
- Articolo 13 – CONCESSIONE - AUTORIZZAZIONE
- Articolo 14 – OCCUPAZIONI D'URGENZA
- Articolo 15 – ISTRUTTORIA
- Articolo 16 – OCCUPAZIONI ABUSIVE
- Articolo 17 – OCCUPAZIONI OCCASIONALI
- Articolo 18 – ATTO DI CONCESSIONE - AUTORIZZAZIONE
- Articolo 19 – OBBLIGHI DEL TITOLARE DELLA CONCESSIONE – AUTORIZZAZIONE
- Articolo 20 – RINNOVO E PROROGA DELLA CONCESSIONE – AUTORIZZAZIONE
- Articolo 21 – DECADENZA DELLA CONCESSIONE – AUTORIZZAZIONE
- Articolo 22 – REVOCA, MODIFICA O SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE –
AUTORIZZAZIONE
- Articolo 23 – RINUNCIA ALL'OCCUPAZIONE
- Articolo 24 – CIRCHI E ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE
- Articolo 25 – OCCUPAZIONI PER ESPOSIZIONE DI MERCI, FIORI E PIANTE
ORNAMENTALI
- Articolo 26 – OCCUPAZIONI DI SPAZI SOTTOSTANTI E SOVRASTANTI IL SUOLO
PUBBLICO
- Articolo 27 – MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO
- Articolo 28 – OCCUPAZIONE CON TENDE E TENDONI
- Articolo 29 – OCCUPAZIONE CON DISTRIBUTORI DI CARBURANTE
- Articolo 30 – DETERMINAZIONE DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI
- Articolo 31 – DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ANNUALI PER LE OCCUPAZIONI
- Articolo 32 – DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE GIORNALIERE PER LE OCCUPAZIONI
- Articolo 33 – VERSAMENTO DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI
- Articolo 34 – CANONE PASSI CARRABILI
- Articolo 35 – CANONE OCCUPAZIONI SOTTOSUOLO
- Articolo 36 – CANONE PER OCCUPAZIONI PERMANENTI PER LA FORNITURA DI
SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

TITOLO III

LA DISCIPLINA DEI MESSAGGI PUBBLICITARI

- Articolo 37 – DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE
- Articolo 38 – COLLOCAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI ALL' NTERNO DEL CENTRO ABITATO
- Articolo 39 – COLLOCAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI AL DI FUORI DEL CENTRO ABITATO
- Articolo 40 – ISTRUTTORIA
- Articolo 41 – ATTO DI AUTORIZZAZIONE
- Articolo 42 – DIRITTI DEL TITOLARE DELL' AUTORIZZAZIONE
- Articolo 43 – OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL' AUTORIZZAZIONE
- Articolo 44 – MODIFICA O SOSTITUZIONE DEL MESSAGGIO PUBBLICITARIO
- Articolo 45 – SOSPENSIONE, MODIFICA E REVOCA
- Articolo 46 – ESTENSIONE VALIDITA' TEMPORALE DELL'AUTORIZZAZIONE
- Articolo 47 – RINUNCIA ANTICIPATA (DISDETTA)
- Articolo 48 – DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE
- Articolo 49 – ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE ABUSIVE
- Articolo 50 – RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI
- Articolo 51 – DETERMINAZIONE DEL CANONE PER LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI
- Articolo 52 – DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ANNUALI PER LE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE
- Articolo 53 – DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE GIORNALIERE PER LE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE
- Articolo 54 – VERSAMENTO DEL CANONE PER LE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE
- Articolo 55 – SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI
- Articolo 56 – MODALITA' DI ESECUZIONE SEL SERVIZIO
- Articolo 57 – TIMBRATURA DEI MANIFESTI
- Articolo 58 – ELENCO DELLE POSIZIONI
- Articolo 59 – MANTENIMENTO DELL'EFFICACIA DELLE AFFISSIONI
- Articolo 60 – SPOSTAMENTO DEGLI IMPIANTI
- Articolo 61 – ESECUZIONE DEL SERVIZIO
- Articolo 62 – DETERMINAZIONE DEL CANONE DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI
- Articolo 63 – ESENZIONI DEL CANONE
- Articolo 64 – RIDUZIONI DEL CANONE
- Articolo 65 – DISCIPLINA SANZIONATORIA - ACCERTAMENTO

TITOLO IV

DISCIPLINA TRANSITORIA E DISPOSIZIONI FINALI

- Articolo 66 – DISCIPLINA TRANSITORIA
- Articolo 67 – DISPOSIZIONI FINALI

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina, a decorrere dal 2021, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui all'articolo 1, commi da 817 a 836 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.

ART. 2

PRESUPPOSTO

1. Il presupposto del canone è:
- a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
 - b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) dello stesso comma.

ART. 3

SOGGETTIVITA' PASSIVA

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva, risultante da verbale di accertamento redatto da competente pubblico ufficiale. Per la diffusione di messaggi pubblicitari è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
2. Nel caso di pluralità di titolari della concessione o degli occupanti di fatto il canone è dovuto dagli stessi con vincolo di solidarietà.

ART. 4

CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

1. Ai fini della classificazione anagrafica del Comune di Colmurano, ove la stessa costituisce parametro di riferimento per l'applicazione di quanto previsto dal presente regolamento, ivi compresa la disciplina tariffaria, si considera la popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno a quello precedente, quale risulta dai dati pubblicati annualmente dall'Istituto Nazionale di Statistica.

ART. 5 RIDUZIONI

1. Per le occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari si applicano le riduzioni dettagliatamente previste dal successivo articolo 64 del presente regolamento.

ART. 6 ESENZIONI

1. Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
- c) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- d) le occupazioni di aree cimiteriali;
- e) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- f) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- g) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- i) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- l) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- m) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;

- n) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- o) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- p) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- q) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap.

ART. 7 DICHIARAZIONE

1. La richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.

ART. 8 PAGAMENTO DEL CANONE

1. Il versamento del canone è effettuato, direttamente all'ente, utilizzando la piattaforma prevista dall'articolo 5 del codice di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari, secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1 dicembre 2016, n. 225 e ss.mm.ii..

ART. 9 RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione; per tale ultima fattispecie si intende la decisione definitiva sul contenzioso in corso.
2. Gli interessi sulle somme da rimborsare, nella misura fissata dalle vigenti norme di legge in materia, decorrono, con maturazione giornaliera, dalla data di esecuzione del pagamento.
3. Non si procede al rimborso di importi inferiori a euro 4,00 (quattro).

ART. 10 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. L'amministrazione designa il Funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale del canone.
2. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 del presente articolo spettano, invece, al concessionario, restando ferme le competenze in merito al rilascio di atti di concessione e/o autorizzazione.

ART. 11
ARTICOLAZIONE DEL TERRITORIO

1. Ai fini dell'applicazione e della graduazione del canone disciplinato dal presente regolamento, il territorio del Comune di Colmurano è suddiviso in due zone in cui ricadono strade, aree e spazi pubblici, in funzione del contesto urbanistico - edilizio, dell'intensità demografica, della presenza in zona di pubblici servizi nonché della particolare accessibilità attraverso i mezzi di trasporto pubblico, del flusso turistico, delle iniziative commerciali e della densità del traffico pedonale e veicolare.

2. La zona 2 è individuata all'interno del centro storico, mentre tutte le altre aree ricadono nella zona 1.

TITOLO I

LA DISCIPLINA DELLE OCCUPAZIONI

ART. 12

NATURA DELLE OCCUPAZIONI

1. Le occupazioni di cui all'articolo 2 del presente regolamento si dividono in permanenti e temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di un atto di concessione, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, la cui durata non sia inferiore all'anno.
3. Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata è inferiore all'anno, anche se ricorrenti.

ART. 13

CONCESSIONE - AUTORIZZAZIONE

1. Chiunque intenda occupare, anche temporaneamente, spazi ed aree pubbliche, deve inoltrare domanda al Comune, anche se la fattispecie è esente dal pagamento del canone.
2. La domanda, in bollo ai sensi di legge, deve, in ogni caso, contenere:
 - a) nel caso di richiedente persona fisica o di impresa individuale, l'indicazione delle generalità, la residenza o domicilio legale e il codice fiscale;
 - b) nel caso di richiedente diverso da quelli individuati al precedente punto a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale, la partita IVA e le generalità del legale rappresentante;
 - c) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici soprastanti e sottostanti la cui utilizzazione particolare è oggetto di richiesta;
 - d) l'entità, espressa in metri quadrati o lineari e la durata dell'occupazione richiesta;
 - e) l'oggetto dell'occupazione, la durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire e le modalità d'uso;
 - f) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, nel caso in cui l'occupazione consista nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
 - g) l'impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento;
 - h) la sottoscrizione a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e istruttoria con deposito di cauzione, da presentare nelle forme di legge, se richiesto dal Comune a garanzia dell'osservanza delle prescrizioni della concessione o di eventuali danni.
3. La domanda deve essere corredata dalla relativa documentazione tecnica richiesta, idonea a far comprendere esattamente la localizzazione e la natura dell'occupazione, con i riferimenti dimensionali anche rispetto a punti fissi esistenti.
4. Anche in caso di piccole occupazioni temporanee occorre che la domanda sia corredata da disegno illustrativo dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e del posizionamento dell'ingombro.
5. Nel caso in cui l'occupazione presupponga il rilascio di altro titolo è comunque necessario presentare domanda di occupazione secondo le modalità previste dal presente regolamento.

ART. 14
OCCUPAZIONI D'URGENZA

1. Sono ammesse le occupazioni prima del conseguimento della concessione/autorizzazione soltanto in circostanze di urgenza nelle quali qualunque indugio diventi pericoloso e sia quindi richiesta l'immediata esecuzione dei lavori. In tale caso l'interessato, oltre alla domanda intesa a ottenere la concessione/autorizzazione in sanatoria ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al competente Settore/Area Comunale e alla Polizia Municipale che provvede ad accertare se sussistano le condizioni di urgenza. Il canone dovuto è versato all'atto del rilascio del provvedimento in sanatoria.
2. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza comporta che l'occupazione sia considerata abusiva a tutti gli effetti, con l'applicazione delle sanzioni di legge nonché di quelle previste nel presente regolamento per le occupazioni abusive.
3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dall'articolo 30 e ss. del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

ART. 15
ISTRUTTORIA

1. Il Settore/Area competente al rilascio della concessione/autorizzazione, ricevuta l'istanza o la comunicazione, procede con l'istruttoria. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni, decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza o della comunicazione.
2. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta degli elementi di riferimento di cui all'articolo 13 del presente regolamento oppure carente della documentazione da produrre, il responsabile del procedimento formula all'interessato entro 10 giorni dalla presentazione della domanda, apposita richiesta scritta di integrazione e/o rettifica. In tal caso il termine di cui al comma 1 è sospeso sino alla data di presentazione della documentazione richiesta. Il mancato rispetto del termine assegnato comporta l'archiviazione d'ufficio della pratica.
3. Il rilascio della concessione/autorizzazione è in ogni caso subordinato all'assenza di morosità pregresse relative al pagamento del canone. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione dei debiti definiti o delle obbligazioni non assolte, (previa presentazione di fideiussione, avente una scadenza di almeno 6 mesi oltre la scadenza dell'ultima rata, a copertura completa del piano, da presentare all'atto del ritiro della concessione, e provveda al versamento delle rate alle scadenze stabilite.
4. In caso di diniego sono comunicati al richiedente, con le procedure e con i tempi previsti dall'articolo 10-bis della Legge n. 241/90, i motivi del diniego stesso.

ART. 16
OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Si considerano abusive le occupazioni effettuate senza il previsto atto di concessione/autorizzazione o quando questo sia stato revocato, oppure scaduto e non prorogato.

2. Si considerano, altresì, abusive le occupazioni esercitate in contrasto con le modalità o gli obblighi previsti nell'atto di concessione/autorizzazione.
3. In caso di occupazione abusiva, il Comune, previa contestazione delle violazioni, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali e/o la demolizione dei manufatti, il ripristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando termine per provvedervi. Decorso, inutilmente il termine dato, l'Amministrazione provvederà d'ufficio, a spese degli interessati, ivi comprese quelle della custodia, e fatta salva ogni ulteriore eventuale pretesa risarcitoria.
4. Resta in ogni caso a carico degli occupanti abusivi ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecata a terzi a causa dell'occupazione stessa.
5. Si applicano oltre alle sanzioni previste nel presente regolamento, quelle previste dall'articolo 20, comma 4 e comma 5, del D.lgs 30 aprile 1992, n. 285.

ART. 17 OCCUPAZIONI OCCASIONALI

1. In deroga all'articolo 13 del presente regolamento l'occupazione si intende concessa/autorizzata a seguito di presentazione di apposita comunicazione scritta al Settore/Area competente almeno 30 giorni prima dell'occupazione stessa, per le necessarie verifiche e per l'eventuale subordinazione all'adozione di specifiche prescrizioni che saranno tempestivamente segnalate, nelle seguenti ipotesi:
 - a) le occupazioni di superficie non superiore a 10 mq, realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, culturali, sportive o ricreative di durata non superiore alle 48 ore purché non comportino attività di vendita o somministrazione e/o non comportanti l'adozione di provvedimenti di modifica della circolazione;
 - b) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose.

ART. 18 ATTO DI CONCESSIONE - AUTORIZZAZIONE

1. L'atto di concessione/autorizzazione, che costituisce il titolo che legittima l'occupazione e l'utilizzazione delle aree di cui all'articolo 2, comma 1, lett a) del presente regolamento, contiene:
 - a) gli elementi di cui all'articolo 13;
 - b) la durata dell'occupazione, esplicitandone il giorno d'inizio e il giorno di fine;
 - c) le specifiche finalità per le quali è concessa l'occupazione, con l'indicazione delle condizioni e/o delle prescrizioni alla quali è subordinata la concessione stessa;
 - d) la quantificazione e l'ammontare del canone dovuto.
2. La concessione/autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale. Non è cedibile e non è consentita la sub concessione. La concessione/autorizzazione è trasferibile e volturabile a fronte della documentata cessione dell'attività che si svolge utilizzando la medesima occupazione.
3. Chi intenda subentrare ai sensi del comma 2 del presente articolo deve fare richiesta di voltura all'Amministrazione, indicando gli estremi della concessione/autorizzazione di cui trattasi. La mancata richiesta comporta che l'occupazione sia considerata abusiva.
4. La voltura della concessione/autorizzazione, in ogni caso, non dà luogo a rimborso.

5. Ogni concessione/autorizzazione viene comunque rilasciata:

- a) a termine;
- b) senza pregiudizio alcuno dei diritti di terzi;
- c) con obbligo del titolare di rispondere, direttamente ed in proprio, di tutti gli eventuali danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che in dipendenza dell'occupazione dovessero derivare a terzi, e di tenere quindi espressamente indenne l'Amministrazione, da ogni responsabilità, pretesa, azione o risarcimento;
- d) con facoltà dell'Amministrazione di imporre nuove condizioni.

6. Quando l'occupazione riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del Codice della Strada, è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione e attuazione. Il titolare dell'occupazione ha, in ogni caso, l'obbligo di non creare situazioni di pericolo o intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

ART. 19

OBLIGHI DEL TITOLARE DELLA CONCESSIONE – AUTORIZZAZIONE

1. Il titolare della concessione/autorizzazione ha l'obbligo di osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia previste per l'occupazione.

2. In particolare, oltre a rispettare le condizioni e le prescrizioni imposte con la concessione/autorizzazione ha l'obbligo di:

- a) esibire, a semplice richiesta del personale competente, la concessione/autorizzazione;
- b) pagare il canone alle scadenze prefissate;
- c) mantenere in condizione di ordine e pulizia l'area che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti prodotti, avendo altresì cura del legittimo smaltimento degli stessi;
- d) non arrecare disturbo o molestia al pubblico ed intralcio alla circolazione;
- e) non effettuare scarichi e depositi di materiali sull'area pubblica;
- f) non effettuare scarichi di acqua sull'area pubblica e, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi od imposte dal Comune o da altre Autorità;
- g) evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati e a predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume, in ogni caso, alcuna responsabilità;
- h) nel caso di scavi che interessino aree di pertinenza di esemplari arborei ad osservare le ulteriori disposizioni specifiche, anche a tutela della pubblica incolumità, definite in dettaglio con apposito atto dirigenziale del Settore/Area competente;
- i) provvedere a proprie cura e spese, al termine dell'occupazione, al ripristino dello stato dei luoghi, rimuovendo opere e/o impianti. In difetto, provvederà l'Amministrazione d'ufficio a spese del titolare, anche incamerando il deposito cauzionale eventualmente richiesto.

ART. 20

RINNOVO E PROROGA DELLA CONCESSIONE – AUTORIZZAZIONE

1. La concessione/autorizzazione di occupazione di suolo pubblico è valida per il periodo in essa indicato.

2. Il titolare può chiedere il rinnovo dell'atto indicando la durata e giustificandone i motivi. La domanda di rinnovo deve essere presentata nelle

forme e con le modalità di cui all'articolo 13 del presente regolamento. In caso di istanza di rinnovo senza modificazione alcuna (dimensione, ubicazione, uso e destinazione), il Settore/Area competente può procedere al rilascio senza l'istruttoria di cui all'articolo 15 del presente regolamento.

3. Per le occupazioni permanenti, la richiesta, ai sensi del comma 2 del presente articolo, deve essere presentata almeno 90 giorni prima della scadenza. Per le occupazioni temporanee, qualora si rendesse necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il titolare ha l'obbligo di presentare, almeno 15 giorni prima della scadenza, richiesta di proroga indicando la durata per la quale viene richiesta.

4. Il rinnovo o la proroga della concessione/autorizzazione è in ogni caso subordinato all'assenza di morosità pregresse relative al pagamento del canone. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione dei debiti definiti o delle obbligazioni non assolte, previa presentazione di fideiussione, avente una scadenza di almeno 6 mesi oltre la scadenza dell'ultima rata, a copertura completa del piano, da presentare all'atto del ritiro della concessione, e provveda al versamento delle rate alle scadenze stabilite.

ART. 21

DECADENZA DELLA CONCESSIONE - AUTORIZZAZIONE

1. La decadenza della concessione/autorizzazione si verifica nei seguenti casi:

- violazione delle condizioni previste nella concessione/autorizzazione e;
- violazione delle norme di legge o regolamento in materia di occupazione del suolo;
- uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti;
- mancato pagamento del canone nei termini previsti, previa formale intimazione ad adempiere nei modi di legge;
- mancata occupazione del suolo, senza giustificato motivo, nei 90 giorni successivi alla data di rilascio della concessione/autorizzazione, nel caso di occupazione permanente, ovvero nei 30 giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea, salve proroghe per comprovate necessità.

2. Le violazioni sono accertate e contestate al concessionario dai Settori/Aree competenti, e la decadenza, che è dichiarata con provvedimento del Responsabile del Settore/Area Competente comporta la cessazione degli effetti della concessione/autorizzazione con decorrenza dal momento in cui viene pronunciata.

3. La decadenza non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato e non esonera dal pagamento di quello eventualmente ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.

4. Resta fermo l'obbligo del titolare decaduto di ripristinare, nel termine indicato nel provvedimento che dispone la decadenza, lo stato dei luoghi, rimuovendo opere e/o impianti. In difetto, provvederà l'Amministrazione d'ufficio a spese del titolare, anche incamerando il deposito cauzionale eventualmente richiesto.

5. La concessione/autorizzazione, in ogni caso, si estingue:

- per scadenza del termine, se non rinnovata;
- per rinuncia del concessionario nei modi stabiliti dall'articolo 23 del presente regolamento;;
- in caso di morte o sopravvenuta incapacità giuridica del titolare, qualora non sia stata richiesta la voltura ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 18 del presente regolamento, entro 180 dal verificarsi dell'evento;

- in caso di sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del titolare.

ART. 22
REVOCA, MODIFICA O SOSPENSIONE
DELLA CONCESSIONE – AUTORIZZAZIONE

1. L'Amministrazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente utilizzabile l'occupazione può in qualsiasi momento, con atto motivato, modificare, sospendere o revocare il provvedimento di concessione/autorizzazione. Per i medesimi motivi può imporre nuove condizioni, oppure lo spostamento o la rimozione di impianti e strutture, senza essere tenuta a corrispondere alcun indennizzo.
2. La revoca, la sospensione e la modifica della concessione/autorizzazione, se disposte dall'Amministrazione, danno diritto alla restituzione, senza interessi ed esclusa ogni altra indennità, della quota proporzionale del canone pagato anticipatamente dal concessionario.
3. La modifica parziale o totale della concessione/autorizzazione può essere richiesta, al Settore/Area competente, da parte del titolare, per motivate e specifiche esigenze sottoposte all'istruttoria del Settore/Area competente al pari delle nuove richieste/istanze. In tale circostanza il provvedimento con il quale è disposta la modifica deve indicare l'ammontare del nuovo canone eventualmente dovuto che deve essere versato all'atto del rilascio del nuovo provvedimento.

ART. 23
RINUNCIA ALL'OCCUPAZIONE

1. La rinuncia all'occupazione regolarmente rilasciata con provvedimento di concessione/autorizzazione, prima della sua effettuazione/del suo inizio, deve essere comunicata dal titolare o da persone dallo stesso delegate o legittimate ad agire al Settore/Area competente. Tale rinuncia libera il Comune da qualunque vincolo di indisponibilità dell'area per la quale era stata rilasciata la concessione e contestualmente dà diritto alla restituzione del canone eventualmente versato. Non sono in ogni caso rimborsabili gli oneri corrisposti per il rilascio dell'atto amministrativo.
2. In assenza della comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo, nei tempi previsti, il canone resta dovuto per il periodo per il quale è stata richiesta e rilasciata la concessione/autorizzazione.
3. E' consentita la cessazione anticipata dell'utilizzo del suolo pubblico, a occupazione già iniziata, sempre che l'area sia stata liberata da eventuali manufatti. Tale cessazione non comporta la restituzione del canone versato. La sola interruzione di fatto dell'occupazione non comporta in nessun caso rinuncia alla concessione o autorizzazione, né la non debenza del canone.
4. Per le occupazioni temporanee, la cessazione anticipata deve essere comunicata prima della scadenza; per le occupazioni permanenti almeno 30 giorni prima della singola scadenza annuale.

ART. 24
CIRCHI E ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

1. La concessione/autorizzazione delle aree per l'installazione di circhi, delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento, è rilasciata in base

alle modalità stabilite dall'apposito regolamento, come previsto dall'articolo 9 della Legge n. 337 del 18/03/1968 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 25
OCCUPAZIONI PER ESPOSIZIONE DI MERCI, FIORI E PIANTE
ORNAMENTALI

1. L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, quando costituisca occupazione di area o spazio pubblico, è soggetta a concessione/autorizzazione.
2. L'occupazione dei marciapiedi e del suolo pubblico in genere da parte degli esercenti l'attività commerciale, è consentita nel rispetto di quanto previsto dal Codice della Strada, dal relativo Regolamento di esecuzione e comunque nella salvaguardia del pubblico interesse.

ART. 26
OCCUPAZIONI DI SPAZI SOTTOSTANTI E SOVRASTANTI IL SUOLO
PUBBLICO

1. Per collocare fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi e simili beni nello spazio sottostante o sovrastante il suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali è necessario ottenere la concessione/autorizzazione all'occupazione.
2. Il Settore/Area competente detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato delle medesime, l'altezza dei fili dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori e ogni altra prescrizione necessaria.

ART. 27
MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO

- 1- Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il rilascio dell'occupazione è sempre subordinato alla preventiva acquisizione dell'autorizzazione ai lavori.
- 2- Nel caso di domanda per l'occupazione di area per l'impianto di cantieri edili, al richiedente potrà essere richiesta un'idonea cauzione che sarà restituita alla scadenza dell'occupazione dopo che il concessionario avrà comprovato di aver assolto tutte le obbligazioni e gli impegni assunti nei confronti del Comune.

ART. 28
OCCUPAZIONE CON TENDE E TENDONI

1. Per la collocazione di tende, tendoni, coperture e simili sopra l'ingresso e le attrezzature dei negozi, delle botteghe e dei pubblici esercizi e negli archi di porticato è richiesta la preventiva concessione/autorizzazione comunale.
2. Per ragioni di arredo urbano può essere disposta la sostituzione e/o rimozione delle citate strutture che non siano mantenute in buono stato.

ART. 29
OCCUPAZIONE CON DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

1. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate dagli esercizi per la distribuzione di carburante il canone è determinato con riferimento al numero di colonne di erogazione, escluse le colonnine per i servizi ausiliari. Per il calcolo del canone lo spazio occupato da ogni colonna di erogazione è considerato convenzionalmente di 1 mq. Le eventuali ulteriori strutture di servizi per auto e moto insistenti sull'area quali chioschi per vendita, lavaggio, ecc. sono soggette al pagamento del canone con riferimento alla effettiva superficie occupata dalle strutture stesse.

2. Per i serbatoi trova applicazione l'articolo 35, comma 1, del presente regolamento.

ART. 30 **DETERMINAZIONE DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI**

1. Per le occupazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lett. a) del presente regolamento, il canone è determinato, in base alla durata, alla superficie, espressa in metri quadrati o lineari, *con arrotondamento all'unità superiore*, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale.

2. Per le occupazioni permanenti l'ammontare del canone dovuto, quale obbligazione autonoma per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione stessa, è quantificato moltiplicando la tariffa annuale prevista, per lo specifico coefficiente moltiplicatore e per la superficie.

3. Per le occupazioni temporanee, il canone dovuto è quantificato moltiplicando la tariffa giornaliera prevista, per lo specifico coefficiente moltiplicatore, per la superficie e per la durata espressa in giorni.

4. Per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella corrispondente all'area della proiezione verticale dell'oggetto sul suolo medesimo.

5. Nell'ipotesi di copertura con tettoie, tende, ombrelloni o simili di spazi già occupati si procede all'applicazione del canone di concessione esclusivamente sulle eventuali sporgenze.

6. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

ART. 31 **DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ANNUALI** **PER LE OCCUPAZIONI**

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alle quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della Legge n. 160/2019.

2. Le tariffe del canone sono determinate avendo riguardo alla classificazione di cui all'articolo 11 del presente regolamento, al valore economico della disponibilità delle aree in relazione al tipo di attività che vi viene svolta, al sacrificio imposto alla collettività per la rinuncia all'uso pubblico dell'area stessa ed ai costi sostenuti dall'Amministrazione per la salvaguardia dell'area stessa.

3. I coefficienti di cui al precedente comma 2 del presente articolo e le tariffe, sono approvate dalla Giunta Comunale entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e, se non modificate nei termini di legge, si intendono prorogate di anno in anno.

4. Nel caso in cui l'occupazione insista su zone differenti, si applica la tariffa corrispondente alla tariffa più elevata.

ART. 32
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE GIORNALIERE
PER LE OCCUPAZIONI

1. Le tariffe standard annua e giornaliera del canone sono determinate in base a quanto previsto dall'articolo 1, commi 826 e 827, della Legge n. 160/2019, avendo riguardo alla classificazione di cui all'articolo 11 del presente regolamento, al valore economico della disponibilità delle aree in relazione al tipo di attività che vi viene svolta, al sacrificio imposto alla collettività per la rinuncia all'uso pubblico dell'area stessa ed ai costi sostenuti dall'Amministrazione per la salvaguardia dell'area stessa.

2. Le tariffe del canone sono approvate dalla Giunta Comunale entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e, se non modificate nei termini di legge, si intendono prorogate di anno in anno.

3. Nel caso in cui l'occupazione insista su zone differenti, si applica la tariffa corrispondente alla tariffa più elevata.

ART. 33
VERSAMENTO DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI

1. Il versamento del canone relativo alle occupazioni permanenti deve essere effettuato di norma in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno. Per le occupazioni che hanno avuto inizio in corso d'anno, e solo per la prima annualità, il versamento del canone, quantificato in dodicesimi, decorrenti dalla data di inizio dell'occupazione prevista nella concessione/autorizzazione, deve essere effettuato contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione. Qualora l'ammontare complessivo sia di importo superiore ad euro 1.000,00, il versamento può avvenire in n. 2 rate di pari importo, senza interessi, aventi scadenza il 30 aprile e 30 settembre dell'anno di riferimento. Per le occupazioni che hanno avuto inizio in corso d'anno è possibile la rateazione nel numero massimo delle scadenze di cui sopra, ancora utili, alla data di rilascio della concessione/autorizzazione. In ogni caso di pagamento rateale il ritiro dell'atto è comunque subordinato alla dimostrazione del pagamento della prima rata.

2. Il versamento del canone relativo alle occupazioni temporanee deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione. Qualora l'ammontare complessivo sia di importo superiore ad euro 1.000,00, il versamento può avvenire in massimo di 2 rate di pari importo, senza interessi, aventi scadenza entro il termine della concessione/autorizzazione. In ogni caso di pagamento rateale il ritiro dell'atto è comunque subordinato alla dimostrazione del pagamento della prima rata.

4. Non si fa luogo al versamento del canone qualora l'importo complessivamente dovuto sia inferiore a euro 4,00 (quattro)

ART. 34
CANONE PASSI CARRABILI

1. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.

ART. 35
CANONE OCCUPAZIONI SOTTOSUOLO

1. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard annua di cui all'articolo 31 del presente regolamento è ridotta ad 1/4.

ART. 36
**CANONE PER OCCUPAZIONI PERMANENTI PER LA FORNITURA
DI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ**

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfetaria di euro 1,50, prevista dall'articolo 1, comma 831, della Legge n. 160/2019 per i comuni fino a 20.000 abitanti (..

2. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto all'Ente non può essere inferiore a euro 800,00. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete.

3. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno.

4. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

TITOLO III

LA DISCIPLINA DEI MESSAGGI PUBBLICITARI

ART. 37

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

1. Chiunque intenda installare, modificare mezzi pubblicitari o intraprendere altre iniziative pubblicitarie nel territorio comunale deve essere preventivamente autorizzato secondo quanto disposto dalle norme del Codice della Strada, dal presente regolamento, e dagli altri regolamenti comunali in materia e secondo quanto stabilito per le singole tipologie dal Piano Generale degli Impianti approvato con deliberazione consiliare e obbligatorio per i comuni con popolazione oltre i 20.000 abitanti, anche se la fattispecie è esente dal pagamento del canone.
2. La definizione dei singoli mezzi pubblicitari è contenuta nell'articolo 47 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo Codice della Strada e successive modifiche ed integrazioni.
3. L'impianto permanente ha durata tre anni salvo rinnovo. L'impianto temporaneo non può eccedere l'evento, e comunque, non può superare i sei mesi, fatta salva la pubblicità su teli in cantieri che può protrarsi per tutta la durata dei lavori.
4. L'installazione di mezzi pubblicitari avviene mediante presentazione di apposita richiesta di autorizzazione, in bollo ai sensi di legge, presso il Settore/Area Tecnica.
5. La richiesta, deve contenere:
 - a) nel caso di richiedente persona fisica o di impresa individuale, l'indicazione delle generalità, la residenza o domicilio legale e il codice fiscale;
 - b) nel caso di richiedente diverso da quelli individuati al punto precedente, la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale, la partita IVA e le generalità del legale rappresentante;
 - c) l'individuazione specifica del luogo ove si intendono installare gli impianti;
 - d) la descrizione dell'impianto e/o del messaggio pubblicitario, corredata della necessaria documentazione tecnica e disegno illustrativo;
 - e) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici eventualmente interessati dall'occupazione;
 - f) l'impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento.
6. Il Settore/Area competente al rilascio dell'autorizzazione è tenuto a mantenere un registro in cui sono riportate, in ordine cronologico, le domande pervenute, le autorizzazioni rilasciate, tutti gli elementi utili per l'individuazione degli impianti e dei soggetti titolari nonché la data di scadenza delle autorizzazioni.
7. Una copia dell'autorizzazione deve essere conservata presso la sede dell'attività ed esibita su richiesta degli addetti alla vigilanza.
8. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sulle strade è soggetto alle disposizioni e alle prescrizioni di cui all'articolo 23 del D.lgs 30 aprile 1992 n. 285 e all'articolo 53 del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione (articolo 53 D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495).
9. La domanda di autorizzazione non è necessaria e risulta assorbita da una dichiarazione da presentare al servizio di cui al comma 4, prima dell'inizio delle della diffusione dei messaggi pubblicitari, nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite:

- a) locandine;
- b) pubblicità su autoveicoli
- c) tutte le esposizioni pubblicitarie che ai sensi del D.lgs n. 285/1992 non necessitano di autorizzazione amministrativa.

ART. 38
COLLOCAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI
ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO

1. La nozione di “centro abitato” è quella fornita dal D.lgs. 285/1992, articolo 3, comma 1, punto 8 e articolo 4, comma 1.
2. La collocazione di mezzi pubblicitari all'interno del centro abitato è soggetta a limitazioni dimensionali e quali - quantitative indicate dal Settore/Area competente.

ART. 39
COLLOCAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI
AL DI FUORI DEL CENTRO ABITATO

- 1) La collocazione di mezzi pubblicitari al di fuori del centro abitato deve avvenire nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 47 e seguenti del Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo Codice della Strada (Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495), con particolare riguardo all'articolo 51, comma 2, e ss.mm.ii..

ART. 40
ISTRUTTORIA

1. Il Settore/Area competente al rilascio dell'autorizzazione, ricevuta l'istanza procede con l'istruttoria. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni, decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta degli elementi di riferimento di cui all'articolo 37 del presente regolamento oppure carente della documentazione da produrre, il responsabile del procedimento formula all'interessato entro 10 giorni dalla presentazione della domanda, apposita richiesta scritta di integrazione e/o rettifica. In tal caso il termine di cui al comma 1 del presente articolo, è sospeso sino alla data di presentazione della documentazione richiesta.
3. Il mancato rispetto del termine assegnato comporta l'archiviazione d'ufficio della pratica.
4. Il rilascio dell'autorizzazione è in ogni caso subordinato all'assenza di morosità pregresse relative al pagamento del canone. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione dei debiti definiti o delle obbligazioni non assolte, *previa presentazione di fideiussione, avente una scadenza di almeno 6 mesi oltre la scadenza dell'ultima rata, a copertura completa del piano, da presentare all'atto del ritiro della concessione*, e provveda al versamento delle rate alle scadenze stabilite.
5. In caso di diniego sono comunicati al richiedente, con le procedure e con i tempi previsti dall'articolo 10-bis della Legge 241/90, i motivi del diniego stesso.

ART. 41
ATTO DI AUTORIZZAZIONE

1. L'atto di autorizzazione, contiene:
 - a) gli elementi di cui all'articolo 37 del presente regolamento;
 - b) la durata, esplicitandone il giorno d'inizio e il giorno di fine;
 - c) le specifiche l'indicazione delle condizioni e/o delle prescrizioni alla quali è subordinata l'autorizzazione;
 - d) la quantificazione e l'ammontare del canone dovuto.
2. L'atto di autorizzazione è rilasciato a titolo strettamente personale e non è cedibile. Esso è trasferibile e volturabile a fronte della documentata cessione dell'attività in relazione alla quale è stata concessa l'esposizione pubblicitaria.
3. In caso di sub - ingresso nell'esercizio di un'attività il subentrante, qualora non apporti modifiche ai messaggi deve darne comunicazione entro 90 gg. dal sub - ingresso, ai fini della voltura, indicando gli estremi della autorizzazione originaria, allegando apposita autocertificazione che attesti l'assenza di ogni modifica alla situazione in essere.
4. La voltura dell'autorizzazione non dà, in ogni caso, luogo a rimborso.
5. La mancata richiesta e/o comunicazione nei termini di cui al comma 3 del presente articolo, comporta che l'installazione e/o esposizione pubblicitaria sia considerata ad ogni effetto abusiva.
6. Resta inteso che, in ogni caso, l'eventuale modifica del messaggio pubblicitario richiede una nuova richiesta di autorizzazione ai sensi del vigente regolamento.
7. Ogni autorizzazione viene comunque rilasciata con l'obbligo del titolare di rispondere, direttamente ed in proprio, di tutti gli eventuali danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che dovessero derivare a terzi, e di tenere quindi espressamente indenne l'Amministrazione, da ogni responsabilità, pretesa, azione o risarcimento e con la facoltà dell'Amministrazione di imporre nuove prescrizioni e/o condizioni.

ART. 42 DIRITTI DEL TITOLARE DELL' AUTORIZZAZIONE
--

1. Il titolare dell'impianto deve installare, secondo le indicazioni e le condizioni tecniche dichiarate nell' autorizzazione, il mezzo pubblicitario richiesto.
2. Lo stesso ha diritto al mantenimento dell'impianto per tutto il periodo di validità dell'autorizzazione, salvo i casi di decadenza, di sospensione o modifica previsti dal vigente regolamento.

ART. 43 OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL' AUTORIZZAZIONE

1. Il titolare dell'impianto pubblicitario ha l'obbligo di:
 - a) verificare periodicamente il buono stato di conservazione del manufatto e delle strutture di sostegno;
 - b) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
 - c) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune;
 - d) provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venir meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'ente competente.
 - e) all'effettuazione di tutti gli interventi necessari alla conservazione in condizioni di efficienza e decoro;
 - f) adempiere entro i termini stabiliti al pagamento del canone e di ogni altro onere previsto nell'atto autorizzativo.

2. Nel caso di interventi urgenti rivolti all'eliminazione di parti pericolanti, il titolare dell'impianto pubblicitario provvederà direttamente alla loro esecuzione dandone contestuale comunicazione al Servizio Tecnico comunale.

3. In ogni cartello o mezzo pubblicitario permanente oggetto di autorizzazione deve essere applicata a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione la targhetta prescritta dall'articolo 55 del D.P.R. n. 495/1992 non deteriorabile, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:

- amministrazione competente;
- soggetto titolare;
- numero di protocollo e data dell'autorizzazione;
- progressione km del punto di installazione e per le strade comunali l'indicazione del nome della via e del civico;
- data di scadenza.

La targhetta di cui sopra deve essere sostituita ad ogni rinnovo ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.

4. È fatto obbligo al titolare dell'impianto pubblicitario di provvedere alla sua rimozione, successivamente alla cessazione dell'attività esercitata.

5. È fatto obbligo al titolare dell'impianto pubblicitario di provvedere alla rimozione dei mezzi pubblicitari successivamente alla conclusione della manifestazione o spettacolo pubblicizzato, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali entro i seguenti termini:

- a) entro 24 ore per i segni orizzontali reclamistici;
- b) entro 24 ore per i cartelli pubblicitari stradali;
- c) entro 24 ore per gli striscioni, locandine e stendardi.

6. Qualora non vengano rimossi entro il limite di tempo di cui al precedente comma 5 del presente articolo, gli impianti saranno rimossi d'ufficio, senza ulteriore comunicazione ed a spese del titolare.

7. La presentazione dell'autorizzazione non esonera il titolare dall'obbligo di attenersi strettamente, sotto la propria responsabilità, alle leggi e ai regolamenti vigenti, nonché ad ogni eventuale diritto di terzi.

8. L'Amministrazione può far eseguire in ogni momento ispezioni dello stato dei luoghi dal personale tecnico o da altro soggetto parimenti qualificato, per accertare le condizioni degli stessi.

ART. 44

MODIFICA O SOSTITUZIONE DEL MESSAGGIO PUBBLICITARIO

1. Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione ferma restando la durata della stessa, intenda variare esclusivamente il messaggio pubblicitario riportato su un cartello o su un altro mezzo pubblicitario, deve presentare una nuova richiesta di autorizzazione, allegando il solo bozzetto del nuovo messaggio.

ART. 45

SOSPENSIONE, MODIFICA E REVOCA

1. L'Amministrazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse può in qualsiasi momento, con atto motivato, modificare, sospendere o revocare il provvedimento di autorizzazione. Per i medesimi motivi può imporre nuove condizioni, oppure lo spostamento o la rimozione di impianti e strutture, senza essere tenuta a corrispondere alcun indennizzo per danni ad esclusione delle

spese documentate, effettivamente sostenute relativamente all'installazione dell'impianto e/o delle strutture, sostegni o supporti da rimuovere. L'atto con il quale è disposta la modifica deve altresì indicare l'ammontare del nuovo canone eventualmente dovuto in conseguenza della modifica stessa.

2. La revoca, la sospensione e la modifica dell'autorizzazione, se disposte dall'Amministrazione, danno diritto alla restituzione, senza interessi ed esclusa ogni altra indennità, della quota proporzionale del canone pagato anticipatamente.

ART. 46
ESTENSIONE VALIDITA' TEMPORALE DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Chiunque intenda mantenere in essere cartelli, insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari, per un periodo superiore a tre anni, quale periodo di validità delle autorizzazioni decorrente dalla data di rilascio delle stesse, deve presentare una nuova richiesta di autorizzazione ai sensi dell'articolo 37 del presente regolamento almeno 90 gg. prima della scadenza.

2. Nel caso in cui non siano apportate modifiche al mezzo pubblicitario indicato nell'autorizzazione è sufficiente allegare, alla richiesta, una autodichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 di conferma delle caratteristiche dell'impianto, assenza di modifiche e sulla persistenza delle condizioni di stabilità e proseguimento dell'attività manutentiva dell'impianto stesso. Il mancato rispetto delle condizioni di cui al presente comma, nonché l'introduzione di qualsiasi modifica, comportano la necessità di una nuova autorizzazione.

3. L'estensione della validità temporale dell'autorizzazione è, in ogni caso subordinata all'assenza di morosità pregresse relative al pagamento del canone. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione dei debiti definiti o delle obbligazioni non assolte, previa presentazione di fideiussione, avente una scadenza di almeno 6 mesi oltre la scadenza dell'ultima rata, a copertura completa del piano, da presentare all'atto del ritiro della concessione, e provveda al versamento delle rate alle scadenze stabilite.

ART. 47
RINUNCIA ANTICIPATA (DISDETTA)

1. L'autorizzazione in corso di validità è sempre rinunciabile con specifica preventiva comunicazione al Settore/Area competente e previa rimozione dell'impianto e di ripristino dei luoghi. La rinuncia non comporta la restituzione del canone versato.

ART. 48
DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Costituiscono cause di decadenza dell'autorizzazione:

- a) la violazione delle condizioni e/o prescrizioni contenute nell'autorizzazione;
- b) la violazione delle norme di legge o regolamento in materia;
- c) la cessazione o il trasferimento dell'attività pubblicizzata;
- d) l'annullamento o la revoca, l'inesistenza o l'irregolarità della autorizzazione all'esercizio dell'attività;
- e) il mancato ritiro dell'autorizzazione entro 90 giorni dal rilascio della stessa;
- f) la mancata esecuzione di quanto autorizzato nel termine di 90 giorni dal rilascio dell'autorizzazione stessa;

g) il mancato pagamento del canone nei termini previsti, previa formale intimazione ad adempiere nei modi di legge.

2. Le violazioni sono accertate e contestate al soggetto dai Settori/Aree competenti, e la decadenza comporta la cessazione degli effetti del provvedimento autorizzatorio con effetto dal momento in cui viene pronunciata.

3. La decadenza non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato e non esonera dal pagamento di quello eventualmente ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva esposizione pubblicitaria.

4. Resta fermo l'obbligo dell'interessato decaduto di ripristinare, nel termine indicato nel provvedimento che dispone la decadenza, lo stato dei luoghi, rimuovendo opere e/o impianti. In difetto, provvederà l'Amministrazione d'ufficio a spese dello stesso, anche incamerando il deposito cauzionale eventualmente richiesto.

5. L'autorizzazione, in ogni caso, si estingue:

- per scadenza del termine, se non rinnovata;
- per rinuncia anticipata (disdetta) ai sensi dell'articolo 47 del presente regolamento;
- in caso di morte o sopravvenuta incapacità giuridica del titolare del provvedimento autorizzatorio, qualora non sia stata richiesta la voltura ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 41 del presente regolamento, entro 180 dal verificarsi dell'evento;
- in caso di sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del titolare del provvedimento autorizzatorio.

ART. 49

ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE ABUSIVE

1. Si considerano abusivi tutti i mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione in corso di validità, oppure posti in opera in violazione delle condizioni e/o caratteristiche previste nell'autorizzazione.

2. In tali circostanze, il Comune, previa contestazione delle violazioni, dispone con propria ordinanza la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi, assegnando termine per adempiere, provvedendo alla copertura della pubblicità. In caso di inottemperanza l'Amministrazione provvederà d'ufficio, a spese degli interessati, ivi comprese quelle della custodia, e fatta salva ogni ulteriore eventuale pretesa risarcitoria.

3. Resta in ogni caso a carico degli autori della violazione ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecata a terzi a causa dell'installazione abusiva.

4. Si applicano le sanzioni previste nel presente regolamento e le disposizioni dell'articolo 23 del D.lgs. n. 285/1992 del Codice della Strada.

ART. 50

RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI

1. Nel caso di cessazione, decadenza o revoca è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di rimuovere entro il termine dato dall'Amministrazione l'impianto pubblicitario e di procedere al ripristino delle cose e dei luoghi. In difetto procederà l'Amministrazione a spese degli interessati, ivi comprese quelle della custodia, e fatta salva ogni ulteriore eventuale pretesa risarcitoria.

ART. 51
DETERMINAZIONE DEL CANONE
PER LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI

1. Per la diffusione di messaggi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) del presente regolamento, il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, con arrotondamento all'unità superiore, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi.
2. Si considerano permanenti, le esposizioni di messaggi pubblicitari, effettuate sulla base della relativa autorizzazione, aventi durata pari o superiore a 90 giorni. Si considerano, invece, temporanee, quelle aventi durata inferiori a 90 giorni.
3. Per le esposizioni pubblicitarie permanenti, l'ammontare del canone dovuto, quale obbligazione autonoma per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'esposizione stessa, è quantificato moltiplicando la tariffa annuale prevista, per lo specifico coefficiente moltiplicatore e per la superficie.
4. Per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il canone dovuto è quantificato moltiplicando la tariffa giornaliera prevista, per lo specifico coefficiente moltiplicatore, per la superficie e per la durata dell'esposizione espressa in giorni.
5. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
6. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità. Per i mezzi pubblicitari bifacciali il canone è calcolato in base alla superficie di ogni singola faccia.
7. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi d'identico contenuto, in altre parole riferibili al medesimo soggetto obbligato, collocati in connessione tra loro si considerano come un unico mezzo pubblicitario agli effetti del calcolo della superficie imponibile.
9. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

ART. 52
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ANNUALI
PER LE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alle quali si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della Legge n. 160/2019.
2. Le tariffe del canone sono determinate avendo riguardo alla classificazione di cui all'articolo 11 del presente regolamento, tenendo conto dell'effettivo impatto ambientale dei mezzi pubblicitari in rapporto alla loro collocazione nonché all'incidenza, in termini di superficie e/o illuminazione, sull'arredo urbano.
3. Le tariffe di cui al comma 2 del presente articolo e i correlati coefficienti sono approvati dalla Giunta Comunale entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, e se non modificate nei termini di legge, si intendono prorogate di anno in anno.

4. Nel caso in cui l'esposizione pubblicitaria insista su zone differenti, si applica la tariffa più elevata.

ART. 53
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE GIORNALIERE
PER LE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alle quali si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della Legge n. 160/2019.

2. Le tariffe del canone sono determinate avendo riguardo alla classificazione di cui all'articolo 11 del presente regolamento, tenendo conto dell'effettivo impatto ambientale dei mezzi pubblicitari in rapporto alla loro collocazione nonché all'incidenza, in termini di superficie e/o illuminazione, sull'arredo urbano.

3. Le tariffe di cui al comma 2 del presente articolo e i correlati coefficienti sono approvati dalla Giunta Comunale entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, e se non modificate nei termini di legge, si intendono prorogate di anno in anno.

4. Nel caso in cui l'esposizione pubblicitaria insista su zone differenti, si applica la tariffa più elevata.

ART. 54
VERSAMENTO DEL CANONE PER LE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE

1. Il versamento del canone relativo alle esposizioni pubblicitarie permanenti deve essere effettuato di norma in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno. Per le esposizioni pubblicitarie che hanno avuto inizio in corso d'anno, e solo per la prima annualità, il versamento del canone, quantificato in dodicesimi decorrenti dalla data di inizio dell'esposizione prevista nell'autorizzazione, deve essere effettuato contestualmente al rilascio dell'autorizzazione. Qualora l'ammontare complessivo sia di importo superiore a euro 1.000,00, il versamento può avvenire in n. 2 rate di pari importo, senza interessi, aventi scadenza il 30 aprile e il 30 settembre dell'anno di riferimento. Per le esposizioni pubblicitarie che hanno avuto inizio in corso d'anno è possibile la rateazione nel numero massimo delle scadenze di cui sopra, ancora utili alla data di rilascio dell'autorizzazione. In ogni caso di pagamento rateale, il ritiro dell'atto autorizzativo è comunque subordinato alla dimostrazione del pagamento della prima rata.

2. Il versamento del canone relativo alle esposizioni pubblicitarie temporanee deve essere di norma effettuato contestualmente al rilascio dell'autorizzazione. Qualora l'ammontare complessivo sia di importo superiore a euro 1.000,00, il versamento può avvenire in massimo di n. 2 rate di pari importo, senza interessi, aventi scadenza entro il termine dell'autorizzazione stessa. In ogni caso di pagamento rateale il ritiro dell'atto autorizzativo è comunque subordinato alla dimostrazione del pagamento della prima rata.

3. Non si fa luogo al versamento del canone qualora l'importo complessivamente dovuto sia inferiore a euro 4,00 (quattro).

ART. 55
SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISIONI

1. Il servizio delle pubbliche affissioni costituisce il servizio per l'affissione, a cura del comune, di manifesti di qualunque materiale contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali e sociali o comunque prive di rilevanza economica. Il servizio provvede altresì all'affissione di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Art. 56
MODALITA' DI ESECUZIONE SEL SERVIZIO

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione.
2. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
3. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
4. Nei casi previsti ai commi 2 e 3 del presente articolo, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso del canone versato entro novanta giorni.
5. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto.

Art. 57
TIMBRATURA DEI MANIFESTI

1. I manifesti affissi dovranno essere preventivamente contrassegnati in ogni copia a cura dell'ufficio competente con speciale timbro portante, oltre all'indicazione dell'ufficio medesimo, anche la data di scadenza della affissione.

Art. 58
ELENCO DELLE POSIZIONI

1. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo. Nello stesso giorno, su richiesta del committente, l'elenco delle posizioni con i quantitativi dei manifesti affissi è messo a disposizione dall'ufficio comunale competente.

ART. 59
MANTENIMENTO DELL'EFFICACIA DELLE AFFISSIONI

1. Il comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati.
2. Per consentire il mantenimento dell'efficacia delle affissioni eseguite, i committenti potranno fornire, all'atto dell'invio o della presentazione della commissione, unitamente alla consegna dei manifesti nel numero per il quale si richiede l'affissione, anche una scorta di ricambio, a seconda della durata delle affissioni medesime.
3. I manifesti di scorta sono, in ogni caso, distrutti dopo almeno 7 giorni dalla scadenza del periodo di affissione. Nel caso non si disponga della scorta predetta o essa sia esaurita, l'ufficio comunale competente, verificandosi l'esigenza della sostituzione dei manifesti affissi ne dà comunicazione al richiedente nello stesso

giorno in cui viene a conoscenza della loro asportazione totale o parziale. La disponibilità degli spazi di cui trattasi viene a cessare se l'interessato non trasmette i manifesti richiesti nei due giorni successivi.

4. Per quanto concerne la manutenzione dell'affissione durante l'intero periodo per il quale è stato pagato il canone, il Comune, oltre a quanto previsto nei commi precedenti, non assume alcuna responsabilità per i danni eventualmente arrecati da terzi ai manifesti già affissi.

ART. 60 SPOSTAMENTO DEGLI IMPIANTI

1. Il Comune, si riserva, in ogni caso, la facoltà di disporre lo spostamento in altre posizioni dei quadri, cartelli, striscioni, stendardi ed altro materiale destinato alle pubbliche affissioni, quando si abbiano situazioni di forza maggiore o per imprevedibili e dichiarate esigenze pubbliche. Chiunque, per lavori o altre cause, effettui rimozioni o spostamento di impianti, assumerà a proprio totale carico ogni onere conseguente ai danni arrecati agli stessi e alla loro messa a dimora nelle posizioni originarie o in quelle indicate dagli uffici comunali competenti.

ART. 61 ESECUZIONE DEL SERVIZIO

1. Per ottenere il servizio gli interessati devono presentare all'ufficio comunale competente apposita commissione, contenente i dati identificativi del committente, l'indicazione del numero dei manifesti e contestualmente comprovare di avere effettuato il pagamento del relativo canone.

2. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere, o entro i due giorni successivi se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, oppure per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone con un minimo di euro 25,82 per ciascuna commissione. I manifesti del Comune o di altre Autorità e Pubbliche Amministrazioni saranno ritirate fino all'ora di chiusura dell'ufficio comunale competente, salvo protrazione della stessa per i casi di estrema urgenza preceduti da opportuno preavviso.

ART. 62 DETERMINAZIONE DEL CANONE DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un canone, il cui pagamento deve essere effettuato a favore del comune che provvede alla loro esecuzione, contestualmente alla richiesta del servizio stesso.

2. Le tariffe sono approvate dalla Giunta Comunale applicando alla tariffa base di cui all'articolo 1, comma 827, della Legge n. 160/2019, e gli specifici coefficienti di maggiorazione o riduzione stabiliti dalla medesima deliberazione della Giunta Comunale.

3. Le tariffe approvate dalla Giunta Comunale, se non modificate entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, si intendono prorogate di anno in anno.

4. Non si procede al versamento/rimborso del canone se l'importo complessivo dovuto è inferiore a euro 4,00 (quattro).

ART. 63
ESENZIONI DEL CANONE

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:
- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

ART. 64
RIDUZIONI DEL CANONE

1. Il canone per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotto del 50%:
- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.

ART. 65
DISCIPLINA SANZIONATORIA - ACCERTAMENTO

1. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, si applicano, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale:
- a) un'indennità pari al canone dovuto, maggiorato del 50% per cento;
 - b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla precedente lettera a) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso.
2. Restano ferme le sanzioni stabilite dagli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del Nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. L'Ente procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con

oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

4. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono essere, con ordinanza, sequestrati a garanzia delle spese di rimozione e di custodia, dell'importo del canone nonché dell'ammontare delle relative sanzioni ed interessi. Nell'ordinanza viene stabilito un termine entro cui gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato, previo versamento di un'apposita cauzione stabilita nell'ordinanza medesima.

5. Per ogni violazione degli obblighi previsti dal presente regolamento si applica la sanzione amministrativa da euro 25,00 ad euro 500,00, ai sensi dell'articolo 7 bis del D.lgs n. 267/2000. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 689/1981.

6. In caso di omesso, parziale, tardivo pagamento del canone alle prescritte scadenze, si applica una sanzione del 30% sull'importo in tutto o in parte non versato o versato in ritardo. L'ammontare della sanzione, in attuazione della disciplina di cui all'articolo 7-bis del D.lgs n. 267/2000, sarà comunque pari, nel minimo ad euro 25,00 e nel massimo ad euro 500,00.

7. Il Comune procede al recupero delle somme dovute in relazione ai canoni non versati e alle indennità previste per le occupazioni abusive ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 792, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

TITOLO IV

DISCIPLINA TRANSITORIA E DISPOSIZIONI FINALI

ART. 66 DISCIPLINA TRANSITORIA

1. Le concessioni e le autorizzazioni rilasciate anteriormente al primo gennaio 2021 mantengono la loro efficacia, salvo il potere dell'Amministrazione concedente di apportare modifiche al contenuto dei relativi atti, ricorrendone i presupposti di legge ed in coerenza con la disciplina del presente regolamento, dandone comunicazione al titolare con indicazione del canone dovuto ovvero, in difetto, di disporre la revoca.

2. Resta in ogni caso salva la facoltà di rinuncia da parte del titolare, ai sensi del vigente regolamento.

ART. 67 DISPOSIZIONI FINALI
--

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del canone disciplinato dal presente regolamento sono trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m. e i. e del Regolamento (UE) 2016/679.

2. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto e disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni del D.Lgs n. 285/1992 (Nuovo codice della strada) e si rinvia a tutte le disposizioni normative vigenti in materia anche sopravvenute, nonché a tutte le disposizioni normative vigenti applicabili a tale tributo, anche sopravvenute, comprese quelle che attengono alle entrate tributarie comunali, purché non incompatibili con la disciplina del canone patrimoniale di concessione autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative nazionale e comunitaria, anche sopravvenute, regolanti la specifica materia.

4. Il presente regolamento abroga il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta di pubblicità e per l’effettuazione del servizio di pubbliche affissioni” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 21/04/1994 e il “Regolamento comunale per l’applicazione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 21/04/1994.
5. Il presente regolamento abroga, altresì, tutte le altre norme e disposizioni regolamentari comunali con esso incompatibili e/o contrastanti.
6. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2021.